

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4281

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **MATTESINI**

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale

Presentata il 12 aprile 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni il fenomeno dei negozi che esercitano attività di compravendita di oro, di seguito «compro oro», si è affermato e sviluppato come vera e propria attività commerciale anche se, da sempre, le persone hanno rivenduto i propri oggetti o gioielli più preziosi generalmente in oro in cambio di denaro o di altri beni o servizi che non potevano pagare in moneta. Lo sviluppo esponenziale che i «compro oro» hanno avuto ultimamente rispecchia, quindi, un momento difficile per le condizioni economiche di molti cittadini italiani. A conferma di tale dato c'è il calo delle vendite del comparto della gioielleria che in parte ha contribuito allo sviluppo dell'attività «compro oro». Sono molte le gioiellerie che, nel tentativo di coprire il calo del

proprio giro d'affari, cercano di sviluppare un settore che in passato era ritenuto marginale, utile più che altro a recuperare rottami d'oro.

Molti sono anche i nuovi operatori che esercitano esclusivamente quest'attività, spesso senza alcuna esperienza, spinti, tra l'altro dai bassi costi di apertura e di gestione. Il guadagno dei «compro oro» sta nell'acquistare l'oro usato a un prezzo che sia chiaramente inferiore al prezzo al quale poi sarà rivenduto in blocco alle fonderie che acquistano solo da operatori in grosse quantità.

Secondo stime delle associazioni nazionali di categoria del settore orafa-argentero, i «compro oro» sarebbero ormai tra i 5.000 e gli 8.000, per un giro d'affari di 2-3 miliardi di euro annui derivanti dalla

movimentazione di 70-80 tonnellate di oro e di materiali preziosi.

Il fenomeno è tutto italiano e ha generato un mercato sommerso che non di rado finisce con l'alimentare i fenomeni della ricettazione e del riciclaggio. Ovviamente non tutti gli operatori del settore alimentano questo mercato occulto, esistono imprese di tutto rispetto, trasparenti e fondate sulla serietà professionale, ma si calcola che queste siano solo il 20 per cento del totale delle imprese del settore.

Ecco perché è indispensabile prevedere una normativa che imponga ai « compro oro » il possesso di precisi requisiti professionali e una completa e assoluta tracciabilità dei materiali acquistati e rivenduti.

Il commercio di oro è regolamentato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante « Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 », la quale stabilisce cosa deve intendersi per oro e quali sono i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale.

L'Ufficio italiano dei cambi (oggi sostituito nelle funzioni dalla Banca d'Italia), in base all'articolo 1, comma 3, della citata legge, autorizza lo svolgimento del commercio di oro in via professionale, da parte delle banche o, previa comunicazione alla Banca d'Italia, di soggetti in possesso di specifici requisiti.

Secondo un documento della Banca d'Italia del 28 maggio 2010, che fornisce chiarimenti sulla disciplina degli operatori professionali in oro, il commercio del medesimo è legittimamente consentito dalla legislazione vigente senza la comunicazione di avvio dell'attività — e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità di cui al citato articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000 — per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di « oro da gioielleria ». Quindi i « compro oro » possono acquistare oggetti preziosi usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti

finiti che non rientrano nella definizione di oro contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge medesima; è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e rivenderlo come oro da investimento e a dover assumere la qualifica di operatore professionale in oro.

I « compro oro » non possono acquistare oro da gioielleria usato o avariato, fonderlo per proprio conto o con incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sull'oro fino ottenuto e cedere l'oro fino ottenuto.

I « compro oro » entrano in rapporto con la Banca d'Italia solo per il tramite della struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (unità di informazione finanziaria - UIF). La Banca d'Italia, in altre parole, non esercita sui « compro oro » alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività.

Dunque il « compro oro », quale soggetto giuridicamente autonomo, se non è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, non è autorizzato a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato, qualora sia privo dell'autorizzazione dovuta ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 7 del 2000.

Per poter qualificare, ai sensi della stessa legge n. 7 del 2000, il commercio di rottami di oro e individuare gli eventuali obblighi gravanti su coloro che svolgono tale attività, si distinguono due modalità operative:

1) acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione, attività che non è qualificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 7 del 2000. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di oro contenuta nel medesimo articolo 1, comma 1;

2) acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell'oro così ottenuto in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette eccetera); tali operazioni, esercitate in via professionale e non occasional-

mente, sono riconducibili, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, alle disposizioni contenute nella citata legge n. 7 del 2000.

Nel primo caso non è necessaria autorizzazione, nel secondo caso è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia.

La disciplina relativa alle operazioni di acquisto di oggetti preziosi da soggetti privati e la loro successiva alienazione è regolamentata dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e dagli articoli 16 e 247 del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto n. 635 del 1940.

È bene precisare che ogni oggetto prezioso acquistato da privati è da considerare « usato ». In caso di acquisto di oggetti preziosi da privati la legge prevede che sul registro di chi fa commercio di cose antiche o usate ovvero di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi di cui all'articolo 247 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940 siano annotati:

- 1) l'identificazione del cedente tramite carta d'identità o altro documento rilasciato dall'amministrazione dello Stato munito di foto, la registrazione delle generalità e il domicilio;
- 2) l'annotazione della data dell'operazione da parte dell'acquirente;
- 3) la descrizione degli oggetti acquistati per natura, qualità e quantità;
- 4) l'annotazione del prezzo pattuito.

Considerando il fatto che il citato registro è istituito per oggetti usati acquistati o presi in consegna da privati, nei passaggi successivi, cioè tra soggetti operanti nel settore, la legge non prevede l'annotazione della predetta documentazione su analoghi registri, rendendo in tal modo complicata la tracciabilità dell'oro usato, quando il medesimo sia ceduto ad esempio alle fonderie. Tale situazione rende difficile alle Forze dell'ordine il compito di vigilanza e controllo per limitare eventuali abusi sia nel campo dell'evasione fiscale sia in

quello della ricettazione e del riciclaggio di denaro.

Per rendere effettiva ed efficace la tracciabilità dell'oro usato si rendono dunque necessarie norme tese a qualificare professionalmente l'attività di « compro oro ».

Pertanto l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge sottopone quanti commerciano, rivendono o acquistano oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati e li cedono nella forma di materiale, rottami d'oro o metalli preziosi alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000 e alle relative sanzioni.

L'articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000, come già rilevato, stabilisce che l'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso di una forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni; di un oggetto sociale che comporti il commercio di oro; dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (da articoli 25, 26 e 161, comma 3) da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale.

Di conseguenza, l'articolo 1, comma 2, della presente proposta di legge istituisce un apposito registro denominato « Registro delle attività di compravendita di oro » tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'interno, al quale sono tenuti a iscriversi i « compro oro » in possesso dei predetti requisiti.

Anche al fine di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si prevede, inoltre, che nella revisione della classificazione ATECO vigente alla data di entrata in vigore della legge sia inserita una definizione specifica delle attività oggetto della legge.

Sono esclusi dall'obbligo del possesso dei requisiti e dell'iscrizione al Registro quanti rivendono o acquistano oggetti e metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, nella forma di attività commerciale occasionale o di attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria e gioielleria.

L'articolo 2 si occupa della tracciabilità degli oggetti e metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, ai fini di facilitare le attività di controllo da parte degli organi di polizia e della magistratura in materia di ricettazione e di riciclaggio.

A tal fine il comma 1 prevede che chi commercia, rivende o acquista, anche per la successiva fusione, oggetti preziosi usati, deve indicare nel registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta, la descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuali pietre preziose, allegando relativa fotografia dell'oggetto, il peso ed il prezzo pattuito. Deve essere inoltre allegata fotocopia del documento d'identità del soggetto cedente per ogni singola operazione.

Il comma 3 dell'articolo 2 estende ai « compro oro » le disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e di attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.

Il comma 4 prevede che i « compro oro » applichino nello svolgimento delle proprie attività le norme relative alla determinazione degli indicatori di anomalia per l'individuazione e per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

Il comma 5 stabilisce che l'Unione italiana delle camere di commercio, anche attraverso proprie società specializzate, istituisca, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori di cui alla presente proposta di legge, un portale *internet* finalizzato alla pubblicazione di una banca dati degli oggetti usati d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose per facilitare la compravendita tra operatori e l'attività di controllo delle Forze dell'ordine e della magistratura al fine di contrastare l'evasione fiscale, la ricettazione e il riciclaggio.

Il comma 6 stabilisce l'obbligo per i « compro oro » di inviare, entro ventiquattro ore dall'avvenuto acquisto, alla questura competente per territorio e di pubblicare sul predetto portale ogni informazione sugli oggetti acquistati, corredati dalle informazioni richieste per la compilazione del registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi di cui all'articolo 247 del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940.

Il comma 7 prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si provveda a stabilire, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

1) le modalità, i programmi e gli strumenti per l'invio telematico alle questure delle informazioni sugli oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, acquistati e rivenduti dai « compro oro »;

2) le modalità di pubblicazione nel portale istituito dall'Unione italiana delle camere di commercio, degli oggetti usati d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose, rendendo di fatto digitale il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi di cui al citato articolo 247 del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940.

Il portale istituito dal sistema camerale e i programmi e strumenti informatici per

l'invio telematico delle informazioni alle questure competenti per territorio da parte dei « compro oro » sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 90 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

L'articolo 3 dispone l'applicazione al settore dei « compro oro » del regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di inversione contabile.

L'articolo 4, al fine di incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, istituisce il borsino dell'oro usato presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale sono definite altresì le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro e di altri metalli preziosi.

Al fine di tutelare i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati venduti ai « compro oro », il borsino dell'oro usato è aggiornato giornalmente e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali *internet* delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oltre che sui quo-

tidiani locali, a cura delle camere medesime.

L'articolo 5 introduce misure per la promozione del settore orafa-argentiero, istituendo un Fondo per la promozione del settore orafa-argentiero e per la riqualificazione delle attività dei « compro oro », volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1.

È altresì istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato consultivo nazionale con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione del settore orafa-argentiero.

L'articolo 6 reca una norma transitoria volta a stabilire la retroattività della disciplina recata dalla presente proposta di legge. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge svolgono l'attività di « compro oro » sono tenuti, infatti, a iscriversi nel Registro delle attività di compravendita di oro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto che ne determina modalità e criteri di funzionamento.

L'articolo 7 reca la norma di copertura relativa all'istituzione del Fondo per la promozione del settore orafa-argentiero e per la riqualificazione delle attività dei « compro oro ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro e di oggetti preziosi usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio).

1. Chi commercia, rivende o acquista oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati e li cede nella forma di materiale, di rottami d'oro o di metalli preziosi alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, ed è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 7 del 2000. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì sottoposti all'obbligo di comunicazione del possesso dei requisiti alla questura competente per territorio, almeno tre giorni prima della cessione dei materiali o dei rottami destinati alla fusione, per gli eventuali controlli.

2. È istituito un apposito registro, denominato « Registro delle attività di compravendita di oro », tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7.

3. Anche ai fini di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nella revisione della classificazione ATECO vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è

inserita una definizione specifica delle attività oggetto del presente articolo.

4. È escluso dall'applicazione della disciplina di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo chi rivende o acquista oggetti d'oro di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati quale attività commerciale occasionale di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *i*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o quale attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria o di gioielleria.

ART. 2.

(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti e dei metalli preziosi o recanti pietre preziose usati).

1. Chi commercia, rivende o acquista, anche per la successiva fusione, oggetti o metalli preziosi o recanti pietre preziose usati ai sensi del secondo comma dell'articolo 247 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, deve indicare nel registro previsto dal primo comma del medesimo articolo 247 di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e il domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta, descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuali pietre preziose, allegando la fotografia e l'indicazione del prezzo dell'oggetto, nonché del prezzo pattuito. Deve essere inoltre allegata la fotocopia del documento d'identità del soggetto cedente per ciascuna operazione.

2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 247 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di adeguarlo a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il numero 2) della lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 10, del decreto le-

gislativo 21 novembre 2007, n. 231 è sostituito dal seguente:

« 2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti e metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati, per le quali è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS e successive modificazioni; ».

4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, applicano nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni relative alla determinazione degli indicatori di anomalia per l'individuazione e per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2011.

5. L'Unione italiana delle camere di commercio, anche attraverso proprie società specializzate, istituisce, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, un portale *internet* finalizzato alla pubblicazione di una banca dati degli oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati per facilitare la compravendita tra operatori e l'attività di controllo delle Forze dell'ordine e della magistratura al fine di contrastare l'evasione fiscale, la ricettazione e il riciclaggio.

6. Gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di inviare, entro ventiquattro ore dall'avvenuto acquisto, alla questura competente per territorio e di pubblicare sul portale di cui al comma 5 ogni informazione sugli oggetti acquistati, corredati delle informazioni di cui al comma 1.

7. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

a) le modalità, i programmi e gli strumenti informatici per l'invio telematico alle questure delle informazioni di cui

al comma 6 sulla base di quanto disposto dal comma 1;

b) le modalità di pubblicazione nel portale di cui al comma 5 degli oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati.

8. Il portale di cui al comma 5 e i programmi e strumenti informatici per l'invio telematico di cui al comma 7, lettera a) sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 3.

(Disposizioni fiscali).

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del settimo comma si applicano, altresì, alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di oro e metalli preziosi rivenduti per la successiva fusione ».

ART. 4.

(Istituzione del borsino dell'oro usato).

1. Al fine di incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito il borsino dell'oro usato presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì definite le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro e di altri metalli preziosi.

2. Al fine di tutelare i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, rivenduti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il borsino dell'oro usato è aggiornato giornalmente e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali *internet* delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sui quotidiani locali a cura delle camere medesime.

ART. 5.

(Promozione del settore orafa nazionale).

1. È istituito il Fondo per la promozione del settore orafa-argentiero e per la riqualificazione dell'attività di compravendita di oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. È altresì istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

ART. 6.

(Norma transitoria).

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono

tenuti a iscriversi nel registro di cui al citato articolo 1, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2.

ART. 7.

(Copertura).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.